

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice di Verona, nella persona della dott. ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa portante il n. 7183 R.G., anno 2019, riservata per la decisione all' udienza del giorno 18 gennaio 2024 promossa con atto di citazione del 29 Luglio 2019 S.XXXXXX D.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentato e difeso dall' avv. R.XXX S.XXXX del Foro di Verona - ATTORE - CONTRO I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX & F. Ili S.n.c. (C.F. XXXXXXXXXXXXX) rappresentata e difesa dagli avv. ti F.XXXX C.XXXXXXX e M.XXXX G.XXXXXXXX del Foro di V.XXXX A.XXX ing. Paolo (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentato e difeso dall' avv. G.XXXXXXX G.XXX R.XXX del Foro di Verona C.XXXXXXX -E con la chiamata di G.XXXXXXXX S.p.A. (C.F. XXXXXXXXXXXXX) rappresentata e difesa dall' avv. E.XXXXXXX P.XXXXX del Foro di Verona T.XXX. A.XXXXXXXX S.p.A. (C.F. XXXXXXXXXXXXX) pagina 1 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 rappresentata e difesa dall' avv. G.XXXXXXX L.XXXXX del Foro di Milano CHIAMATE IN CAUSA -In punto: responsabilità ex artt. 1667 e 1669 c.c.

Conclusioni per l' attore:

In via principale: - accertare la responsabilità della P.XXXX S.n.c. e dell' ing. P.XXX A.XXX, anche e non solo ai sensi degli artt. 1218, 1667, 1669 e 2043 c.c., per inadempimento qualitativo e quantitativo, condotte illecite, vizi, difformità, rovina e/o gravi difetti dell' opera di cui alla narrativa dell' atto di citazione ed ai successivi atti difensivi; - condannare la P.XXXX S.n.c. e l' ing. P.XXX A.XXX al risarcimento in solido di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, patiti e patienti dal sig. S.XXXXXXX, in proprio e quale titolare dell' omonima azienda agricola, comprensivi di interessi come per legge e rivalutazione monetaria, entro i limiti del valore dichiarato della presente controversia.

In reconvencio reconvencionis: - accertata e valutata l' opera della P.XXXX S.n.c., preso atto dei pagamenti già eseguiti dal sig. S.XXXXXXX, condannarla a restituire quanto indebitamente trattenuto e/o dichiarare che essa non ha nulla a pretendere ulteriormente dal sig. S.XXXXXXX, in proprio e quale titolare dell' omonima azienda agricola, per l' opera appaltatale o, in subordine, compensare in tutto o in parte la somma eventualmente ancora dovutale dal sig. S.XXXXXXX con quelle che essa sia tenuta a corrispondergli a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, fino alla concorrenza e salva la debenza della differenza a suo favore. In via Istruttoria, conclude come in atti.

In ogni caso: - con ripetizione di quanto indebitamente pagato dal sig. S.XXXXXXX a qualunque ragione o titolo; - con reiezione di ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, ivi anche le domande riconvenzionali spiegate dalla P.XXXX S.n.c.; - con vittoria di spese legali e peritali del presente giudizio e del pregresso giudizio per a.t.p. oltre I.V.A. , C.P.A. e 15 % rimborso spese.

Conclusioni per il convenuto I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX & XXXXXX:

pagina 2 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 Nel merito, respingersi le domande, anche in via di reconvencio reconvencionis, ed istanze tutte svolte da parte attrice, giacché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti.

In via riconvenzionale: - dato atto dell' esatto adempimento della I.XXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX &

F. Ili s.n.c. al contratto di appalto 13.03.2013 ed accertato che il corrispettivo complessivo dell' opera ammonta a 87.810, 49 come da contabilità finale dei lavori doc. 5 agli atti; - dato atto, altresì, che S.XXXXXX D.XXXXXX ha pagato all' appaltatrice la somma di uro 75.800, 00, di talché residuano insoluti uro 12.008, 49, condannarsi S.XXXXXX D.XXXXXX personalmente, nonché quale titolare dell' A.XXXXXXXXXXXXXXXXXX D.XXXXXX S.XXXXXX, al pagamento a favore della I.XXXXXXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX & F. Ili s.n.c. della somma di uro 12.008, 49 quale saldo del corrispettivo dell' appalto 13.03.2013, ovvero quella maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 dalla data del 16.03.2016 al saldo effettivo.

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree svolte contro la soc. I.XXXXXXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX & F. Ili s.n.c., condannarsi la soc. G.XXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a . in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza n. 135 00394429 del 17.03.2010, a tenere la propria assicurata garantita, manlevata ed indenne delle somme che a qualsivoglia titolo fosse condannata a pagare a favore di parte attrice.

Conclusioni per il convenuto ing. P.XXX A.XXX:

In via preliminare, accertarsi come i danni asseriti e pretesi dall' attore siano stati causati dalla condotta dello stesso, e conseguentemente dichiararsi la responsabilità esclusiva, o perlomeno in concorso con terzi, dell' attore.

Nel merito, respingersi le domande tutte formulate ex adverso nei confronti dell' I.XX P.XXX A.XXX in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate ex adverso nei confronti dell' ing. P.XXX A.XXX, condannarsi al risarcimento dei danni o alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo esclusivamente la C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX T.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.a.

In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso nei confronti dell' ing. P.XXX A.XXX, condannarsi la Compagnia di A.XXXXXX T.X pagina 3 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 Assicurazioni S.p.a. a manlevare o comunque tenere sollevato ed indenne il convenuto ing. P.XXX A.XXX, da ogni evento pregiudizievole ed a risarcire e/o restituire pertanto allo stesso tutte le somme al pagamento delle quali dovesse essere condannato.

In ogni caso, con vittoria delle competenze e delle spese, anche tecniche, maggiorate del 4% CPA, 15% spese generali e 22% IVA.

Conclusioni per la chiamata in causa Generali Italia:

In via principale, rigettarsi ogni domanda nei confronti della convenuta Impresa P.XXXX F.XXXX e F. Ili snc perché infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi di condanna dell' Impresa P.XXXX F.XXXX e F. Ili snc, contenersi l' obbligo di manleva di G.XXXXXXXXXXXXXXXXXX SpA nei limiti di massimale e alle condizioni di polizza e , quindi, con il sottolimito per i danni a cose derivanti da cedimento/franamento del terreno di euro 50.000, 00 per sinistro, scoperto del 10% con minimo di euro 1.000, 00. Con vittoria di spese di lite, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, Cpa e Iva.

Conclusioni per la chiamata in causa Tua assicurazioni:

In via principale, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall' ing. P.XXX A.XXX nei confronti di T.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX spa in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa della polizza di responsabilità civile professionale "T.X

P.XXXXXXXXXX"numero 40011812000438, per i motivi dedotti in narrativa.

In subordine, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall' ing. P.XXX A.XXX nei confronti di T.XXXXXXXXXXXXXXXXXX spa in quanto infondata in fatto e in diritto per intervenuta decadenza dell' ing. A.XXX dal diritto al riconoscimento dell' indennizzo assicurativo di cui alla polizza di responsabilità civile professionale "T.X P.XXXXXXXXXX"numero 40011812000438, per i motivi dedotti in narrativa.

Nel merito, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall' ing. P.XXX A.XXX nei confronti di T.XXXXXXXXXXXXXXXXXX spa, previo rigetto delle domande svolte nei confronti dell' ing. A.XXX in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia profilo di responsabilità professionale allo stesso riferibile nell' esecuzione del suo incarico.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell' ing. A.XXX, nonché della domanda di manleva e garanzia da questi ultimi formulata nell' interesse di T.XXXXXXXXXXXXXXXXXX spa, statuire la condanna di quest' ultima nei limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, compresi franchigia e massimali.

pagina 4 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 Spese e compensi professionali rifiuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del giorno 29 Luglio 2019 il sig. S.XXXXXXX D.XXXXXX, dopo aver promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha esposto che: - l' attore, coltivatore diretto e titolare dell' omonima azienda agricola, avendo deciso di costruire una casa in campagna dove potersi dedicare alla coltivazione di erbe officinali, il 30 luglio 2012 aveva conferito il relativo incarico di progettazione all' ing. A.XXX, ed il 13 marzo 2013 aveva stipulato un contratto d' appalto con la società P.XXXX S.n.c. avente ad oggetto l' esecuzione delle opere strutturali interrato dell' immobile (platea di fondazione, murature perimetrali in cemento armato, solaio, etc.); - stante le peculiarità del terreno sottostante, quali evidenziate dalla relazione geologica-geotecnica del dott. P.XXX D.XXXXXX (presenza di una falda acquifera ad una profondità di circa 1 , 70/2 m.; composizione del sottosuolo caratterizzata prevalentemente da sabbie fini ed occasionalmente limose), il progetto redatto dall' ing. A.XXX aveva previsto la realizzazione di un pozzetto monoblocco in cemento armato all' interno della platea di fondazione, con funzione di allontanamento delle Acque bianche raccolte dalle bocche di lupo e dalla griglia alla base dello scivolo di ingresso all' autorimessa; - nel luglio 2013 la ditta P.XXXX costruì la platea di f.XXXXXXXXXX su cui sarebbe stato poi edificato lo scantinato dell' abitazione, ma, per errore di uno dei soci, il pozzetto interno previsto in progetto non venne realizzato, per un errore del SOCIO più giovane, sì che nel successivo mese di settembre l' impresa e l' ing. A.XXX, senza consultare né ottenere l' autorizzazione dell' esponente, decisero di sostituire al pozzetto interno previsto in progetto un pozzetto esterno a lato della rampa, realizzato senza rispettare le specifiche tecniche di impermeabilizzazione; - poiché nel pozzetto fluiva una modesta quantità di acqua, l' impresa e l' ing. A.XXX decisero di installare e attivare una pompa aspirante che funzionava ad intermittenza, ma alla fine di dicembre del 2013 l' attività di tale pompa risultò insufficiente allo smaltimento dell' Acqua che fluiva nel pozzetto, tanto da determinare allagamenti dello scantinato, sì a fine gennaio 2014 fu installata una seconda pompa, che, a differenza della precedente, funzionava senza interruzioni; pagina 5 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 - a fine gennaio / inizio febbraio 2014 si verificò un significativo cedimento del terreno con conseguente rotazione rigida del fabbricato che rese inagibile la struttura; - il 5 febbraio 2014 le pompe vennero spente e , conseguentemente, il cedimento del terreno si arrestò e l' acqua inondò lo scantinato.

sulla base di queste premesse lo S.XXXXXXX ha convenuto in giudizio l' ing. P.XXX A.XXX e l' I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F. Ili s.n.c. chiedendo l' accertamento della loro responsabilità a mente degli artt. 1218, 1667, 1669 e 2043 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti. I convenuti, ritualmente costituitisi, hanno insistito per la reiezione delle domande attoree, facendo presente che: - l' attore si era costantemente ingerito nell' attività di cantiere, imponendo la propria

volontà ed agendo anche di nascosto nel corso dell' esecuzione dei lavori; - in fase di realizzazione della platea di fondazione, a causa della presenza dell' Acqua di falda ad un livello superiore rispetto a quanto previsto, l' impresa P.XXXX aveva informato l' ing. A.XXX dell' impossibilità di proseguire con un ulteriore scavo in profondità al fine di realizzare il pozzetto interno; - la decisione relativa alla realizzazione del pozzetto esterno era stata assunta di comune accordo con il committente e , comunque, tale variante non richiedeva un' approvazione specifica; - in conseguenza della pretesa dell' attore di aggiungere al pozzetto esterno un mozzicone di tubo che avrebbe intercettato l' acqua di falda per alimentare un laghetto artificiale, il sistema risultava aperto e non era pertanto necessario attuare specifiche tecniche di impermeabilizzazione; - il 31 gennaio 2014 l' attore aveva installato una seconda pompa presso il pozzetto esterno che, per il timore di ulteriori allagamenti dello scantinato, egli lasciava costantemente in funzione; - il cedimento del terreno sottostante il fabbricato e la conseguente rotazione rigida dello stesso erano stati, pertanto, determinati dall' emungimento continuo di acqua dal pozzetto tramite una pompa sprovvista di sistema di filtrazione.

Entrambi i convenuti hanno poi domandato di poter chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, e l' Impresa P.XXXX ha inoltre eccepito la decadenza e prescrizione delle pretese attoree, pagina 6 di 14 o -Q (O LO o re -Q o r--Q O co ft .05 Q U)"Z) o or LU Q_ o LU D_"CO Z) or Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 nonché formulato domanda riconvenzionale di condanna dell' attore al pagamento della somma di 12.008, 49 a titolo di saldo del corrispettivo dovutole - a fronte della quale lo S.XXXXXXX ha svolto una domanda in via di reconventio reconventionis. Autorizzata le chiamate in causa, si sono costituite G.XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. e T.XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. L.XXXXXXX ha dato ricognizione delle condizioni di polizza, senza eccepirne l' inoperatività né opporre decadenze, svolgendo, nel merito, difese aderenti a quelle dell' assicurata Impresa P.XXXX.

Tua assicurazioni S.p.A . , costituitasi tardivamente, ha invece chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti dall' ing. A.XXX eccependo l' inoperatività della polizza assicurativa e l' intervenuta decadenza del diritto dell' assicurato all' indennizzo, ed affermando nel merito l' infondatezza delle attoree, per mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale dell' ing. A.XXX nell' espletamento dell' incarico.

Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante rinnovazione della consulenza tecnica d' ufficio ed assunzione di prove orali, per essere quindi trattenuta a sentenza all' udienza del giorno 18 gennaio 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie oggetto del presente giudizio è pianamente riconducibile al disposto dell' art. 1669 c.c., trattandosi di ipotesi di rovina parziale di edificio, o comunque di gravi vizi costruttivi incidenti sull' utilizzabilità del bene.

Ne deriva l' inconferenza del richiamo all' art. 1665, comma 4, c.c., implicito nell' affermazione dell' impresa P.XXXX dell' intervenuta accettazione dell' opera, mentre, per quel che riguarda le eccezioni di decadenza e prescrizione, è sufficiente osservare che: - il cedimento del terreno sottostante e la rotazione del fabbricato si sono verificati nel febbraio 2014, ed i vizi e difetti di costruzione dell' opera sono stati denunciati dallo S.XXXXXXX con missiva del 17 dicembre 2014 (il cui ricevimento non è contestato dalle controparti); - il termine di prescrizione, decorrente da tale momento, è stato interrotto col ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 17 luglio 2015, ed è rimasto sospeso per tutta la durata del procedimento (la relazione di consulenza dell' ing. B.XXXXXXXXX è datata 20 maggio 2016); pagina 7 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 - successivamente, il termine prescrizionale è stato reiteratamente interrotto (pec del 17 maggio 2017; raccomandata del 4 maggio 2018; pec del 3 maggio 2019) , sino ad arrivare alla notifica dell' atto introduttivo del presente giudizio.

2. All' esito delle indagini esperite il C.t.u . , ing. L.XXX C.XXXXXXX, ha accertato che, in luogo del pozzetto originariamente previsto, che avrebbe dovuto essere collocato a livello del Piano interrato ed era stato progettato come un sistema "chiuso rispetto alla falda" (e cioè " a tenuta stagna", con collegamenti con

le bocche di lupo e la griglia con funzione di allontanamento delle Acque bianche ivi raccolte, e senza "interazioni con l' esterno", e cioè con il terreno circostante o con la falda) , è stato realizzato un pozzetto "esterno " a lato della rampa, il quale presentava uno "spezzone di condotta" aperta ad un' estremità e priva di filtri, che ha creato "di fatto, un' interazione con l' esterno" non conservando il pensiero progettuale del sistema chiuso per l' allontanamento delle Acque bianche raccolte dalle bocche di lupo e dalla griglia alla base dello scivolo". Il C.t.u. ha poi valutato che, "per effetto della presenza dello spezzone di condotta' e dell' installazione della pompa, una volta azionato l' impianto di sollevamento, oltre ad essere trattata l' acqua convogliata nel pozzetto e proveniente dalle bocche di lupo e della griglia alla base dello scivolo, veniva anche prelevata acqua dal terreno; l' emungimento dell' Acqua dall' esterno del pozzetto, per le caratteristiche del terreno ... ha comportato l' aspirazione anche di particelle di sabbia/terreno andando in questo modo ad alterare la situazione fondale nelle immediate zone limitrofe del fabbricato". A sua volta, l' emungimento ha modificato la distribuzione della capacità portante del terreno posto al di sotto dell' edificio, così portando alla rotazione rigida del corpo di fabbrica.

L' ing. C.XXXXXX ha pertanto concluso ritenendo la sussistenza, in capo all' I.XXXXXXXXXXX P.XXXX, di un comportamento (colposo) commissivo, per aver realizzato un' opera non prevista in progetto e che andava ad interferire con la presenza di acqua e sabbia, già segnalata dal geologo prima dell' inizio dei lavori, e , in capo all' ing. A.XXX, di un comportamento di tipo omissivo, per non aver segnalato ed impartito ordini scritti per eliminare la diversa realizzazione rispetto al progetto.

3. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l' appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e , ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le pagina 8 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 insistenze del committente e a rischio di quest' ultimo, senza poter invocare, in difetto di tale prova, il concorso di colpa del progettista ovvero del committente (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., 22 giugno 2021, n. 17819 e Cass., 9 ottobre 2017, n. 23594) Il principio dell' esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica, invece, al direttore dei lavori, che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l' obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell' opera appaltata al progetto sia delle modalità dell' esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica (in questo specifico senso cfr. Cass., 3 maggio 2016, n. 8700); tra i compiti propri del direttore dei lavori rientra, in particolare, la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell' appalto e l' adozione dei relativi accorgimenti volti a garantire che l' opera risulti immune da difetti e vizi (così Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218). Nella specie, l' Impresa P.XXXX e l' ing. A.XXX hanno, rispettivamente, realizzato e non impedito che fosse realizzato e mantenuto un pozzetto che, a differenza di quello progettato, costituiva un "sistema aperto " in quanto presentava un' interazione con l' esterno. Ciò, in presenza di un terreno che, come già segnalato dal geologo, era "costituito prevalentemente di sabbie fini con qualche occasionale esile orizzonte di limi o limi argillosi". Quanto dedotto dall' impresa P.XXXX e dall' ing. A.XXX, e cioè che l' opera è stata così realizzata su richiesta dello S.XXXXXX, e che l' iniziativa di utilizzare le pompe per far defluire l' acqua dalla cantina è a lui attribuibile, è inidoneo ad escludere la responsabilità dei convenuti ed a configurare un concorso di colpa dell' attore, nella misura in cui essi non hanno provato di aver manifestato la propria contrarietà rispetto a quella richiesta e a quell' utilizzo, e neppure di averlo quanto meno regolamentato, rendendo l' attore in ogni caso edotto delle conseguenze che avrebbero potuto derivarne.

Significativa, al riguardo, è la testimonianza resa dal sig. C.XXXXXX R.XXXX, amministratore delegato di N.XXXXXX, l' impresa che ebbe successivamente ad eseguire i lavori di consolidamento e sollevamento del fabbricato. Il teste, dopo aver riferito che, recatosi in cantiere ai primi di marzo 2014, e quindi dopo il collasso del terreno, aveva trovato le pompe in funzione, ha dichiarato: "lo mi sono sentito con l' ing. A.XXX, e mi sono sentito anche con S.XXXXXX, e mi sono raccomandato che spegnessero quella pompa in quanto era la causa del cedimento, e l' ing. A.XXX ha dato ordine di spegnere quella pompa, e infatti

pagina 9 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 il cedimento si è fermato. Il sig. S.XXXXXX mi ha chiesto perché doveva spegnere la pompa, e gliel' ho spiegato, e lui l' ha spenta". L' ordine di spegnere le pompe risulta, dunque, impartito solo dopo che l' evento dannoso si era verificato, e l' attore, avuta spiegazione delle relative ragioni, vi diede pronta esecuzione; ciò che conferma, per l' appunto, che in precedenza nessun ordine, nessuna direttiva, nessuna spiegazione, vennero fornite allo S.XXXXXX.

4. Con l' atto di citazione, l' attore ha allegato una pluralità di voci di danno, e la domanda di risarcimento conseguentemente formulata può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati: - i costi per il sollevamento ed il ripristino della planarità dell' immobile, il riempimento c in dei vuoti nel terreno sottostante, e la realizzazione di nuovo pozzetto per lo smaltimento in delle Acque meteoriche sono stati quantificati dal C.t.u. in complessivi 48.000, 00, oltre IVA; - le spese per la messa in pristino della parete dello scivolo sono state, invece, escluse G) in dall' ing. C.XXXXXX, stante il mancato riscontro di un dissesto funzionale della rampa; r~ o - parimenti da escludere è la sussistenza di un danno da deprezzamento dell' immobile, atteso che, come accertato dal C.t.u. , a seguito degli interventi eseguiti da N.XXXXXX "è stata ripristinata la planarità della struttura e non vi sono emungimenti di acqua da parte dell' impianto di sollevamento"; - il rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal sig. S.XXXXXX, quantificate in u_ corso di causa nella somma di 3.639, 47 per il periodo compreso tra l' aprile 2013 ed il o maggio 2014, è stato richiesto in atto di citazione a titolo di risarcimento del danno da "fermo cantiere"; non risulta, tuttavia, che i lavori abbiano subito interruzioni sino agli inizi di febbraio 2014, quando si è verificato il collasso del terreno e la rotazione dell' edificio, r mentre solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l' attore ha allegato un V) "D diverso titolo della domanda, e cioè la clausola del contratto d' appalto che poneva a carico" dell' impresa P.XXXX il costo dell' energia elettrica; la domanda può dunque trovare accoglimento nei limiti della somma di 284, 38, relativa al periodo febbraio/maggio 2014, i essendo del tutto ragionevole che, a seguito dei fenomeni di cedimento del terreno e o 05 pagina 10 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 rotazione del fabbricato, i lavori abbiano subito una sospensione / ritardo della durata di (almeno) tre mesi; - quanto al danno per il mancato godimento dell' abitazione, il più recente orientamento della Corte di Cassazione ne esclude la sussistenza in re ipsa (cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233; Cass., 24 aprile 2019, n. 11203; Cass., 7. gennaio 2021, n. 39; Cass., 25 maggio 2021, n. 14268; Cass., 29 settembre 2021, n. 26331; Cass. , 6 ottobre 2021, n 27126): nella specie, è pacifico che l' immobile di cui è causa era destinato, non ad essere venduto o locato a terzi, ma ad essere adibito ad abitazione personale dell' attore (sì che non vengono in considerazione voci di danno quali la perdita di canoni di locazione o di una vantaggiosa offerta di acquisto dell' immobile) , né l' attore ha allegato di aver subito pregiudizi di ordine c L. patrimoniale (come, ad es., maggiori oneri finanziari o IL pagamento di canoni di locazione in durante il tempo in cui sono stati eseguiti i lavori di ripristino); manca, infine, qualsiasi in 05 allegazione e prova idonea a configurare un apprezzabile danno di natura non patrimoniale; - il danno per il mancato sfruttamento dei terreni agricoli prospicienti l' abitazione G) in sprofondata è privo di riscontri probatori, siccome fondato sul solo presupposto - invero h* o scarsamente plausibile e comunque non dimostrato - che la coltivazione di erbe officinali non sia possibile, o subisca pregiudizio, laddove colui che se ne occupa risieda a distanza dai terreni; - la richiesta di risarcimento del danno per la perdita della garanzia di "impermeabilizzazione di D.XXXXX S.r.l. appare essere stata abbandonata, e non è comunque u_ in alcun modo apprezzabile nella sua esistenza ed entità; O - le spese di assistenza tecnica devono essere regolate a mente degli artt. 91 e segg. c.p.c. Ulteriori voci di danno (quali i costi per la realizzazione di un pozzetto provvisorio, i tentativi di realizzazione di un sistema alternativo di regimazione delle Acque ed il ripristino delle infiltrazioni d' acqua nella cantina dell' abitazione) sono stati allegati soltanto sono stati allegati soltanto nella V) "D memoria depositata ai sensi dell' art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e quindi tardivamente.

5. L' I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX, sul presupposto di aver svolto lavori per complessivi 87.810, 49, e che lo S.XXXXXX le ha corrisposto acconti la per la minor somma di 75.800, 00, ne ha chiesto la condanna al z pagamento della differenza.

o 05 pagina II di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 A sua volta, l' attore ha formulato, in via di reconventio reconventionis, domanda diretta alla restituzione di quanto pagato a

P.XXXX S.n.c. in eccesso rispetto a quanto le era dovuto, evidenziando di aver corrisposto alla convenuta la complessiva somma di 82.590, 00 a fronte di lavori quantificati dal proprio tecnico in complessivi 71.482, 23. Entrambe le domande devono essere rigettate.

La Prima, perché la quantificazione del prezzo dei lavori è stata operata dalla convenuta sulla base di contabilità predisposta da un suo tecnico, tempestivamente contestata dall' attore in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; a fronte di tale contestazione, P.XXXX non ha formulato alcuna istanza istruttoria intesa a dimostrare - come era suo onere - quali e quante opere essa avesse realizzato.

La seconda, perché è pacifico che l' impresa P.XXXX eseguì lavori per la costruzione sia dell' abitazione oggetto del presente giudizio, sia del finitimo capannone, e la documentazione prodotta dallo S.XXXXXXX non consente di imputare i pagamenti da lui eseguiti all' una ovvero all' altra lavorazione.

6. Quanto alle domande di manleva svolte nei confronti di G.XXXXXXXXXXXXXX e T.XXXXXXXXXXXXXX, I.XXXXXX si è limitata a richiamare i limiti operanti, in termini di massimale e di franchigia, per la polizza stipulata dall' Impresa P.XXXX, ed ha chiesto, inoltre, che il proprio obbligo di manleva sia contenuto nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile alla condotta dell' assicurata; tale limitazione della copertura assicurativa deve, però, essere oggetto di espressa previsione contrattuale, atteso che, diversamente, l' obbligo indennitario dell' assicuratore si estende all' intero importo dovuto al terzo danneggiato (cfr. Cass., 20 giugno 2023, n. 17656 e Cass., 20 novembre 2012, n. 20322). T.XXXXXXXXXXXXXX, costituitasi tardivamente, oltre a far valere anch' essa la franchigia contrattualmente prevista, ha proposto due distinte eccezioni preliminari.

La Prima, è un' eccezione di inoperatività della copertura assicurativa - che non è un' eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda (cfr. Cass., 12 luglio 2019, n. 18742 e Cass., 3 luglio 2014, n. 15228) - fondata sul disposto dall' art. A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il quale esclude l' operatività della garanzia assicurativa "per le Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l' Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui". pagina 12 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 Nello specifico, la compagnia assicurativa afferma che le problematiche relative all' affioramento di acqua di falda dal terreno, insorte già dal mese di giugno 2013, rientrano nella definizione contrattuale di "Circostanze", ma tali problematiche non sono in realtà connesse all' evento dannoso nella specie verificatosi, tant' è che esse preesistevano alla stessa realizzazione del pozzetto esterno in luogo di quello interno, e , inoltre, alla data di stipula della polizza (7 gennaio 2014) nessun danno si era ancora verificato.

La seconda eccezione è un' eccezione di decadenza dal diritto all' indennizzo, fondata sull' art. A.33 delle Condizioni Generali, il quale stabilisce che l' assicurato deve dare comunicazione scritta di qualsiasi circostanza di cui è venuto a conoscenza e che possa ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento entro i successivi trenta giorni.

A differenza della precedente - nonché dell' eccezione con cui si fa valere la franchigia (cfr. Cass, 22 novembre 2019, n. 30524) - , l' eccezione in parola è eccezione in senso stretto, ai sensi dell' art. 2969 c.c., sì che T.XXXXXXXXXXXXXX è decaduta dalla possibilità di proporla; in ogni caso, in difetto di espressa deroga al disposto dell' art. 1915, comma 1 e 2, c.c., opera la relativa disciplina e , nella specie, T.XXXXXXXXXXXXXX non ha dedotto e provato alcun elemento idoneo a connotare in termini di dolo il ritardo nell' avviso, né ha dedotto e provato di aver patito un qualche pregiudizio in conseguenza di tale ritardo.

Le domande di manleva devono, pertanto, trovare accoglimento, entro i limiti delle polizze rispettivamente sottoscritte (massimale di 50.000, 00 e franchigia del 10% per G.XXXXXXXXXXXXXX; franchigia di 2.500, 00 per T.XXXXXXXXXXXXXX). 7. In definitiva, l' I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX e l' ing. A.XXX devono essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell' attore, a titolo di

risarcimento danni, della somma di 48.000, 00, maggiorata di Iva, oltre ad 284, 38 per rimborso delle spese di energia elettrica.

somme devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat applicabili al periodo, e degli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata, escluso, peraltro, il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., norma non applicabile alle obbligazioni di valore, per le quali il riconoscimento degli interessi sull' equivalente pecuniario del debito è nient' altro che una modalità di liquidazione del danno, e non ha quindi nulla a che vedere con la ratio e le finalità di tale disposizione.

pagina 13 di 14 Sentenza n. 976/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 7183/2019 Quanto alle spese di lite, va esclusa l' applicazione dell' art. 91, comma 1 , secondo periodo, c.p.c., giacché l' accettazione della proposta conciliativa formulata dal Got avrebbe comportato per l' attore un risultato peggiore rispetto a quanto qui riconosciutogli; le spese seguono pertanto la soccombenza, e vengono liquidate secondo valori medi, tenendo conto della minor somma, rispetto al domandato, riconosciuta in favore dell' attore.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 7183/2019 promossa da S.XXXXXX D.XXXXXX avverso l' I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F. lli S.n.c. e l' ing. P.XXX A.XXX, con la chiamata in causa di G.XXXXXXXXXXXXXX S. P. A e T.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A . , definitivamente decidendo: Condanna i convenuti I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F. lli S.n.c. ed ing. P.XXX A.XXX, in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell' attore S.XXXXXX D.XXXXXX della somma di 48.000, 00, maggiorata di Iva, oltre ad 284, 38 per rimborso delle spese di energia elettrica, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat applicabili al periodo e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1 , c.c., dalla data di costituzione in mora (17 dicembre 2014) alla data dell' odierna pronuncia, e con i soli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1 , c.c. da tale data al giorno del saldo effettivo.

Rigetta ogni altra domanda.

Condanna i convenuti I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F. lli S.n.c. ed ing. P.XXX A.XXX, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 3.435, 50, di cui 3.056, 00 per compenso ed il residuo per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed in 8.375, 00, di cui 7.616, 00 per compenso ed il residuo per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA, per il presente giudizio, oltre che alla refusione delle spese di C.t.u. del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio e ad 7.436, 52 per spese di assistenza tecnica.

Condanna G.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A. e T.XXXXXXXXXXXXXX S.p.A. a manlevare e tenere indenne, rispettivamente, l' I.XXXXXXXXXXXXXX P.XXXX F.XXXX e F. lli S.n.c. e l' ing. P.XXX A.XXX da quanto gli stessi sono tenuti a pagare per effetto della seguente sentenza, entro i limiti indicati in parte motiva.

Verona, 23 aprile 2024 Il Giudice dott. Monica Attanasio pagina 14 di 14